

SENT. N° 1577 / 12  
REP. N° 1293 / 12

REPUBBLICA ITALIANA

\*\*\*

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Milano – Sezione XIII Civile, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Caterina Spinnler, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al numero di R.G. 20401/2011

promossa da:

[redacted], rappresentata e difesa dagli avv.ti [redacted] e [redacted] ed [redacted] ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Milano, via [redacted], opponente

Contro

[redacted], rappresentata e difesa dagli avv.ti [redacted] e [redacted] ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Milano, via [redacted], opposta

Sulle conclusioni delle parti, come da atti introduttivi.

COM

### MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

[redacted] ha convenuto in giudizio [redacted] e [redacted] proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 570/2010 con il quale il Tribunale di Milano, adito dai locatori opposti, ha ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro [redacted], oltre accessori di legge, a titolo di canoni di locazione insoluti, chiedendo revocarsi del decreto ingiuntivo opposto, per carenza di legittimazione passiva ed infondatezza della pretesa creditoria, dichiararsi unica debitrice [redacted], moglie del conduttore deceduto e disporsi la manleva di quest'ultima nei confronti dell'opponente.

Si è costituita in giudizio [redacted], in proprio e quale erede del padre [redacted], chiedendo respingersi l'opposizione, con vittoria di spese.

La causa documentalmente istruita è stata decisa all'udienza del 7.2.2012, all'esito della discussione orale, con lettura del dispositivo in udienza e riserva di depositare la motivazione.

L'interesse delle parti alla decisione è motivato esclusivamente dalla statuizione in punto spese giudiziali.

1 - Il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso nei confronti di tre soggetti: l'odierna opponente, il fratello [redacted] e la moglie del conduttore defunto [redacted], tutti eredi di [redacted].

L'opposizione si fonda sull'eccezione del difetto di legittimazione passiva dell'opponente, per avere quest'ultima rinunciato all'eredità del padre.

E' incontestato il difetto di legittimazione passiva dell'opponente, avendo quest'ultima rinunciato all'eredità del padre, come da comunicazione del legale del fratello [redacted] in data 18.2.2011 ( cfr D di parte opposta ).

A norma del disposto di cui all'art. 521 c.c. , la rinuncia all'eredità, così come l'accettazione ( art. 459 c.c. ), ha effetto retroattivo, con la conseguenza che chi rinuncia all'eredità "è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato ".

L'effetto retroattivo della rinuncia all'eredità comporta – contrariamente all'assunto di parte opposta, che afferma che il decreto sarebbe stato correttamente emesso e che sarebbe divenuto inefficace in un secondo tempo, per effetto delle rinuncia all'eredità del padre da parte di [redacted]

██████ - l'illegittimità del decreto ingiuntivo al momento della sua emissione e la fondatezza dell'opposizione proposta da ██████ Pica, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

2 - In punto spese processuali si osserva quanto segue.

Per quanto la legittimazione processuale dal *de cuius* al chiamato all'eredità non si trasmetta per effetto della semplice apertura della successione, ma solo a seguito dell'acquisto della qualità di erede per effetto dell'accettazione ( Cass. 23543/2008: " Nel giudizio di appello relativo a cause inscindibili, qualora uno dei destinatari dell'impugnazione sia deceduto, è nulla la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio effettuata in persona del chiamato all'eredità che non abbia assunto la qualità di erede o vi abbia rinunciato prima della notifica stessa, in quanto la "legitimatio ad causam" non si trasmette dal "de cuius" al chiamato all'eredità per effetto della semplice apertura della successione, ma soltanto a seguito dell'acquisto della qualità di erede, gravando su chi agisce in giudizio l'onere quanto meno di dedurre che tale acquisto si è verificato. Ciò non comporta peraltro l'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto il carattere perentorio del termine di cui all'art. 331 cod. proc. civ. non consente di escludere, in base ad un adeguato bilanciamento tra il diritto di difesa dell'effettivo destinatario dell'impugnazione ed il pari diritto del notificante, la possibilità di assegnare un nuovo termine per la notificazione, a condizione che la parte onerata alleggi l'impossibilità di osservare il primo termine per causa a lei non imputabile e chiedi l'assegnazione di un nuovo termine per provvedere alla notifica." ) e per quanto la rinuncia all'eredità retroagisca al momento dell'apertura della successione, deve considerarsi che, al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo ( 20.12.2010 ) e della sua emissione (10.1.2011 ), non era ancora intervenuta la rinuncia all'eredità da parte di ██████ Pica; di conseguenza la richiesta di emissione del decreto anche nei confronti di quest'ultima risulta incolpevole, essendo ██████ erede del conduttore ██████ Antonio Pica.

La notificazione del decreto ingiuntivo nei confronti dell'opponente è stata effettuata, una prima volta, senza esito, in data anteriore alla rinuncia all'eredità da parte di quest'ultima ( cfr relata di notifica del 7.2.2011 ), la successiva notificazione è invece posteriore alla comunicazione del legale del fratello di ██████ Pica di rinuncia all'eredità da parte di entrambi i figli di ██████ Antonio Pica ( cfr notificazione effettuata il 23.2.2011 ).

Tuttavia, con successiva comunicazione in data 25.2.2011, il legale della parte opposta ha preso atto dell'avvenuta rinuncia all'eredità da parte dei figli di ██████ Antonio Pica - ██████ Marina e Emilio - del

carattere retroattivo della rinuncia e dell'impossibilità di agire nei confronti degli eredi rinuncianti ( cfr doc. E ), con ciò sostanzialmente rinunciando a promuovere ogni azione nei loro confronti.

La proposizione della presente opposizione, nonostante la posizione assunta dal legale della parte opposta nella comunicazione sopra menzionata, trova giustificazione nell'esigenza difensiva di impedire passaggio in giudicato del titolo nei confronti della odierna opponente.

Da ultimo, deve evidenziarsi la parziale soccombenza dell'opponente, che ha proposto, con l'atto di opposizione, anche domande di accertamento e dirette alla manleva, in caso di condanna, nei confronti di ██████████, soggetto che non ha neppure citato in giudizio.

Le considerazioni esposte relative alla condotta complessiva delle parti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede:  
respinta ogni altra domanda ed eccezione, vista l'opposizione proposta da ██████████ revoca il decreto ingiuntivo n. 570/2010, emesso dal Tribunale di Milano 10.1.2011, nei confronti di quest'ultima;

compensa tra le parti le spese del giudizio.

Milano, il 7.2.2012.

Il Giudice



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE x uso

Milano, il 8 FEB. 2012

UFFICIO



IL CANCELLIERE

